



Ministero dell'istruzione dell'Università e della Ricerca
 Dipartimento per gli Affari Internazionali
 D.D. per gli Affari Internazionali - Roma IV
 Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei
 e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale



FONDI
 STRUTTURALI
 EUROPEI
 2007-2013
 COMUNITA' PER LO SVILUPPO REGIONALE

Liceo Scientifico Statale "V. De Caprariis"

Via V. De Caprariis, 1 - 83042 Atripalda (AV) - Tel. 0825-1643464 Fax 0825-1643462

Sede Ass. di Altavilla Irp (AV) Via Giardini, 83011 - Tel./Fax 0825991338 - Sede Ass. di Solofra (AV), Via Melito, 1 - 83028 - Tel./Fax 0825632450

e-mail: avps06000b@istruzione.it - avps06000b@pec.istruzione.it

sito web: www.scientificoatripalda.it

C.F. 92003550644

Prot. N. 4362

Atripalda, 17 settembre 2014

Agli Atti
 All' Albo

A TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA
 AI GENITORI
 AGLI ALUNNI

OGGETTO : Elezione degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica a.s. 2014/2015.

La direzione generale per gli ordinamenti scolastici con circolare n. 42 del 21 luglio 2014 ha confermato le istruzioni già impartite per gli scorsi anni per le elezioni degli organi collegiali di istituto (vedi O.M. n. 215 del 15 luglio 1991 e successive modificazioni).

Secondo le delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto, le elezioni il rinnovo **degli organi collegiali di durata annuale** (rappresentanti genitori e alunni nei consigli di classe) si terranno in data **venerdì 24 ottobre 2014**.

In tali data si terrà anche l'elezione della componente degli studenti nel Consiglio di Istituto, secondo la procedura semplificata (art. 23 O.M. n. 215 del 15 luglio 1991).

Seguirà circolare esplicativa relativa alle modalità di presentazione delle liste e di voto.

Si raccomanda un'attenta lettura della normativa di riferimento :

- O.M. n. 215 del 15 luglio 1991 integrata e modificata dalle
- O.M. n. 267 del 4 agosto 1995
- O.M. n. 293 del 24 giugno 1996
- O.M. n. 277 del 17 giugno 1998.

Si allega, per chiarezza, una breve sintesi della normativa vigente.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Berardino

Berardino

ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI ANNO SCOLASTICO 2014/2015

Con la circolare n. 42 del 21.7.2014*, il Miur ha confermato le istruzioni già impartite nei precedenti anni scolastici per il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche per l'anno scolastico 2013/2014. La normativa di riferimento è costituita dall'O.M. n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998.

Le operazioni di voto per gli organi di durata annuale e quelle per il rinnovo annuale della rappresentanza studentesca nel consiglio d'istituto ancora in carica delle istituzioni scolastiche d'istruzione secondaria di II grado, dovranno concludersi entro il 31 ottobre 2014 ed effettuate con la procedura semplificata di cui agli articoli 21 e 22 dell'ordinanza.

Il rinnovo dei consigli di circolo/istituto avrà luogo con le procedure ordinarie previste dal titolo III della citata ordinanza. Ciascuna direzione regionale fissa la data di svolgimento delle operazioni in un giorno festivo dalle ore 8 alle 12 ed in quello successivo dalle 8.00 alle 13.30, non oltre il termine di domenica 16 e di lunedì 17 novembre 2014.

Negli istituti onnicomprensivi di scuole dell'infanzia, primaria e/o secondaria di I grado e scuole secondarie di II grado, continuerà ad operare il commissario straordinario, non essendo ancora intervenuta una soluzione normativa circa la composizione del consiglio d'istituto delle scuole in questione.

CONSISTENZA NUMERICA DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO O DI ISTITUTO (ART. 6 O.M.)

Il Consiglio di circolo o di istituto, nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni, è costituito da 14 membri, così suddivisi:

- n. 6 rappresentanti del personale insegnante;
- n. 6 rappresentanti dei genitori degli alunni;
- n. 1 rappresentante del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;
- il direttore didattico o il preside.

Il Consiglio di circolo o istituto, nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19 membri, così suddivisi:

- n. 8 rappresentanti del personale insegnante;
- n. 8 rappresentanti dei genitori degli alunni;
- n. 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;
- il direttore didattico o preside.

Negli istituti di istruzione secondaria di 2° grado e artistica i rappresentanti dei genitori degli alunni sono ridotti a tre negli istituti con popolazione scolastica fino a 500 alunni e a quattro negli istituti con popolazione scolastica superiore a 500 alunni; in tal caso sono chiamati a far parte del consiglio rispettivamente 3 e 4 rappresentanti, eletti dagli studenti.

Alle riunioni del consiglio di istituto delle scuole presso cui funzionano corsi sperimentali di scuola media per lavoratori, che trattino argomenti relativi ai predetti corsi, partecipano a titolo consultivo, in aggiunta ai componenti del Consiglio, due rappresentanti dei docenti dei corsi stessi, appositamente eletti dai docenti dei predetti corsi funzionanti nella scuola. Non si fa luogo a tale elezione se due docenti dei corsi sperimentali fanno già parte del consiglio.

Il numero dei docenti da eleggere appositamente è ridotto a uno nel caso in cui del consiglio di istituto faccia già parte altro docente dei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori. Alle stesse riunioni partecipano, a titolo consultivo, due rappresentanti degli studenti dei richiamati corsi, eletti dai frequentanti dei corsi medesimi.

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE, DI INTERCLASSE, DI INTERSEZIONE

Il Consiglio di interclasse nelle scuole elementari, il consiglio di intersezione nelle scuole materne e il consiglio di classe negli istituti secondari e artistici sono rispettivamente composti da tutti i docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso nella scuola elementare e materna e dai docenti di ogni singola classe nella scuola secondaria, fermo restando quanto previsto nel comma successivo. Fanno parte altresì del consiglio di interclasse o di intersezione o di classe e sono eletti secondo le modalità previste dal primo comma dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416:

- 1) nella scuola elementare e nella scuola materna, per ciascuna delle classi o sezioni interessate, un rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti;*
- 2) nella scuola media, quattro rappresentanti dei genitori, eletti come sopra;*
- 3) nella scuola secondaria di secondo grado e artistica, due rappresentanti dei genitori, eletti come sopra e due rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe;*
- 4) nei corsi per lavoratori studenti, tre rappresentanti degli studenti. In tali classi non è rappresentata la componente genitori;*
- 5) nei consigli di classe dei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori sono chiamati a far parte due rappresentanti dei frequentanti eletti dagli studenti di ciascun corso.*

Nei casi in cui il numero degli elettori di un qualsiasi organo collegiale sia inferiore o pari al numero dei posti da coprire, tutti gli elettori fanno parte di diritto dell'organo collegiale di cui trattasi, ed i posti eventualmente non attribuiti rimangono scoperti.

Nei casi in cui il numero degli elettori sia superiore di una sola unità rispetto al numero dei posti da coprire si procede per sorteggio.

DIRITTI D'ELETTORATO DEL PERSONALE DOCENTE

Il personale docente delle scuole statali partecipa all'elezione di:

- sei oppure otto rappresentanti, rispettivamente nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni o nelle scuole con oltre 500 alunni, nel consiglio di circolo o di istituto;

✕ - due o quattro rappresentanti come membri effettivi e uno o due rappresentanti come membri supplenti a seconda che la scuola o istituto abbia sino a 50 oppure più di 50 docenti, nel comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti.

Ai fini della determinazione del numero dei componenti del comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti (due o quattro) si tiene conto soltanto del numero dei docenti che hanno diritto ad esercitare l'elettorato.

I docenti non di ruolo con supplenza annuale e sino al termine delle attività didattiche hanno diritto all'elettorato attivo e passivo per gli organi collegiali di circolo e di istituto di qualsiasi durata.

I docenti non di ruolo supplenti temporanei non hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.

I docenti in servizio in più circoli o istituti esercitano l'elettorato attivo e passivo per l'elezione degli organi collegiali di tutti i circoli o istituti in cui prestano servizio. I docenti in assegnazione provvisoria esercitano l'elettorato attivo e passivo per l'elezione di tutti gli organi collegiali del circolo o istituto in cui prestano servizio.

Il docente incaricato di presidenza sostituisce il dirigente scolastico anche negli organi collegiali; egli non può esercitare, pertanto, l'elettorato attivo e passivo nelle elezioni dei rappresentanti dei docenti negli organi collegiali.

Il docente eletto nel consiglio di istituto decade dalla carica qualora sia successivamente nominato dirigente scolastico incaricato. Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli insegnanti elementari in missione presso le Facoltà di magistero e ai vincitori di borse di studio presso le Università.

DIRITTI DI ELETTORATO DEL PERSONALE A.T.A.

Il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario partecipa all'elezione di uno o due rappresentanti, rispettivamente nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni o superiore, nel consiglio di circolo o di istituto. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale A.T.A. nel consiglio di circolo o di istituto spetta al personale appartenente alle suddette categorie sia di ruolo sia non di ruolo supplente annuale. Il personale A.T.A. assente per qualsiasi legittimo motivo di servizio, esercita l'elettorato attivo e passivo per tutti gli organi collegiali della scuola.

DIRITTI DI ELETTORATO DEI GENITORI DEGLI ALUNNI

● *I genitori degli alunni partecipano all'elezione:*

- *di un rappresentante per ogni classe nel consiglio d'interclasse dei circoli didattici;*
- *di un rappresentante, per ogni sezione, nel consiglio di intersezione nelle scuole dell'infanzia;*
- *di quattro rappresentanti nei consigli di classe della scuola media;*
- *di due rappresentanti nei consigli di classe degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica;*
- *di sei o otto rappresentanti, rispettivamente nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni o superiore, nel consiglio di circolo e nel consiglio di istituto delle scuole medie;*
- *di tre o quattro rappresentanti, rispettivamente nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni o superiore, nel consiglio d'istituto degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica.*

Nei corsi serali per lavoratori studenti è esclusa la rappresentanza dei genitori nei consigli di classe. All'elezione dei rappresentanti nei consigli di interclasse, di intersezione e di classe partecipano solo i genitori degli alunni iscritti alle classi interessate all'elezione dei rappresentanti nel consiglio di circolo o di istituto i genitori di tutti gli alunni iscritti al circolo o istituto. L'elettorato attivo e passivo per le elezioni dei rappresentanti dei genitori spetta, anche se i figli sono maggiorenni, ad entrambi i genitori e a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali siano attribuiti, con provvedimento dell'autorità giudiziaria, poteri tutelari, ai sensi dell'art. 348 del codice civile. Sono escluse, pertanto, le persone giuridiche, in quanto, ai sensi dell'art. 20 del DPR 31.5. 1974, n. 416, il voto è personale.

DIRITTI DI ELETTORATO DEGLI ALUNNI

● *Gli alunni partecipano all'elezione:*

- *di due rappresentanti nei consigli di classe degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica;*
- *di tre rappresentanti nei consigli di classe dei corsi serali per lavoratori studenti;*
- *di tre o quattro rappresentanti nel consiglio di istituto degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, rispettivamente nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni e nelle scuole con oltre 500 alunni.*

All'elezione dei rappresentanti nei consigli di classe partecipano solo gli alunni iscritti alle classi interessate; all'elezione dei rappresentanti nel consiglio d'istituto tutti gli alunni iscritti all'istituto. L'elettorato attivo e passivo compete agli alunni qualunque sia la loro età.

Non essendo ancora intervenute modifiche di tipo legislativo degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica, anche per l'anno scolastico 2014/2015, si confermano le istruzioni già impartite, nei precedenti anni, sulle elezioni di tali organismi.

Come è noto, dette elezioni si svolgeranno secondo le procedure previste dall'ordinanza ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. nn. 267, 293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998. Al riguardo, si ricorda che entro il 31 ottobre 2014 dovranno concludersi le operazioni di voto per gli organi di durata annuale e quelle per il rinnovo annuale della rappresentanza studentesca nel consiglio d'istituto - non giunto a scadenza - delle istituzioni scolastiche d'istruzione secondaria di II grado, con la procedura semplificata di cui agli articoli 21 e 22 dell'ordinanza citata.

Le elezioni per il rinnovo dei consigli di circolo/istituto scaduti per decorso triennio o per qualunque altra causa, nonché le eventuali elezioni suppletive nei casi previsti, si svolgeranno secondo la procedura ordinaria di cui al titolo III dell'ordinanza medesima.

La data della votazione sarà fissata dal Direttore Generale di ciascun Ufficio scolastico regionale, per il territorio di rispettiva competenza, in un giorno festivo dalle ore 8 alle ore 12 ed in quello successivo dalle ore 8.00 alle ore 13.30, non oltre il termine di domenica 16 e di lunedì 17 novembre 2014.

Nelle istituzioni scolastiche che comprendono al loro interno sia scuole dell'infanzia, primarie e/o secondarie di I grado, sia scuole secondarie di II grado, invece, continuerà ad operare il commissario straordinario, non essendo ancora intervenuta una soluzione normativa circa la composizione del consiglio d'istituto delle scuole in questione.

Per comodità dei lettori si riportano gli articoli 21 e 22 dell'Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991, n. 215.

ORDINANZA MINISTERIALE 15 LUGLIO 1991, N. 215 (Stralcio)

TITOLO II - PROCEDURA SEMPLIFICATA PER L'ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE, DI INTERCLASSE E DI INTERSEZIONE, ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE DEGLI STUDENTI NEI CONSIGLI DI CLASSE E DI ISTITUTO

Art. 21 - Elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe, di interclasse e di intersezione e dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe e nei consigli di istituto: assemblee dei genitori e degli studenti in funzione elettorale

1. Entro il 31 ottobre di ogni anno il direttore didattico o preside convoca per ciascuna classe - o per ciascuna sezione (scuole materne) - l'assemblea dei genitori e nelle scuole secondarie di secondo grado e artistiche, separatamente quella degli studenti. A tali assemblee debbono partecipare, possibilmente, tutti i docenti della classe, al fine di illustrare le problematiche connesse con la partecipazione alla gestione democratica della scuola ed informare sulle modalità di espressione del voto.

2. L'assemblea, ascoltate e discusse le linee fondamentali della proposta di programma didattico-educativo del direttore didattico o preside, o di un docente a ciò delegato, che la presiede, procede, secondo le modalità indicate nel successivo art. 22, alla elezione dei rappresentanti di interclasse, di classe e di intersezione rispettivamente della componente genitori e, nelle scuole secondarie di secondo grado e artistiche di quella studentesca.

3. In occasione delle assemblee per eleggere i rappresentanti degli studenti nel consiglio di classe, la componente studentesca elegge anche i propri rappresentanti nel consiglio di istituto delle scuole secondarie di secondo grado e artistiche. In tal caso si adotta il consueto sistema delle liste contrapposte di cui all'art. 20 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416.

Le liste predette sono presentate dal 20° al 15° giorno antecedente le votazioni.

Art. 22 - Convocazione delle assemblee - Ordine del giorno e organizzazione delle assemblee previste dall'art. 21 - Costituzione dei seggi - Proclamazione degli eletti

1. La data di convocazione di ciascuna delle assemblee di cui all'art. 21 è stabilita dal consiglio di circolo o di istituto in giorno non festivo e, per la componente dei genitori, comunque al di fuori dell'orario delle lezioni. La convocazione è soggetta a preavviso scritto di almeno 8 giorni.

2. Il direttore didattico o preside cura, nelle forme più idonee, che i genitori, anche per il tramite dei propri figli, abbiano tempestiva e sicura notizia della convocazione dell'assemblea.

3. L'atto di convocazione delle assemblee deve indicare:

a) l'orario di apertura dei lavori dell'assemblea, che dura il tempo necessario all'ascolto e alla discussione della programmazione didattico-educativa annuale del direttore didattico o preside o del docente delegato, prevista dall'art. 21 e, all'esame dei primi problemi della classe rappresentati dai genitori o dagli studenti, dal direttore didattico o preside o dal docente delegato o dai docenti presenti;

b) le modalità di votazione, quelle di costituzione del seggio e l'orario di apertura e chiusura del medesimo, saranno fissate dal consiglio di circolo o di istituto possibilmente in modo che per i genitori le operazioni di votazione inizino in orario tale da favorire la massima affluenza degli stessi e si svolgano in non meno di due ore e senza soluzione di continuità rispetto all'assemblea che si conclude con l'inizio delle operazioni elettorali predette.

4. In ciascuna classe, subito dopo la conclusione dell'assemblea, deve essere costituito un seggio elettorale onde facilitare e rendere rapide le operazioni di voto, quelle di scrutinio e di proclamazione degli eletti.

5. Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti in seno al consiglio di istituto sarà invece la commissione elettorale dell'istituto stesso a provvedere alla riassunzione dei voti di lista e di preferenza, nonché alla proclamazione degli eletti.

6. Limitatamente alla sola elezione dei rappresentanti dei genitori, nella eventualità in cui gli elettori di una o più classi siano presenti in numero esiguo, è consentito, subito dopo l'assemblea, di far votare gli elettori predetti presso il seggio di altra classe, nella quale a tal fine deve essere trasferito l'elenco degli elettori della classe e l'urna elettorale.

7. Le elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli alunni nei consigli di classe, di interclasse e di intersezione hanno luogo per ciascuna componente sulla base di una unica lista comprendente tutti gli elettori in ordine alfabetico. Ciascun elettore può votare la metà dei membri da eleggere se gli eligendi sono in numero superiore a uno.

8. Nell'ipotesi in cui due o più genitori o alunni riportino, ai fini dell'elezione dei consigli di classe, di interclasse e di intersezione, lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, per sorteggio.